

**PROCEDIMENTO UNICO PER MODIFICA
NON SOSTANZIALE AD IMPIANTO PER LA
PRODUZIONE DI BIOMASSE
COMBUSTIBILI E AMMENDANTE
COMPOSTATO VERDE MEDIANTE LA
VALORIZZAZIONE DI SCARTI VEGETALI E
LIGNO-CELLULOSICI PER AMPLIAMENTO
PIAZZALI DI DEPOSITO ACV**

**PROCEDIMENTO UNICO
EX ART. 53 L.R. 24/2017**

Progetto definitivo:

**7.1 | RELAZIONE
TECNICA VARIANTE
URBANISTICA**

Il tecnico incaricato:

Ing. David Negrini

T - 351 803 8331

@ - davidnegrini2@gmail.com

DAVID NEGRINI



Data:

SETTEMBRE 2020

Scala:

Revisioni:

REV.	DESCRIZIONE	DATA
00	EMISSIONE	SETTEMBRE 2020
01	CONFERENZA DEI SERVIZI	FEBBRAIO 2021
02	2° CONFERENZA DEI SERVIZI	MAGGIO 2021
03	INTEGRAZIONI VOLONTARIE	GIUGNO 2021

Indice generale

1 Premessa.....	3
2 Normativa di riferimento.....	4
3 DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE.....	5
4 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI.....	7
4.1 Urbanizzazione del piazzale.....	9
4.1.1 Sottoservizi.....	9
4.2 Spostamento metanodotto.....	10
4.3 Area di mitigazione.....	10
5 PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LOTTI FUNZIONALI....	11
6 VARIANTE URBANISTICA.....	13
6.1 PSC.....	13
6.1.1 Stato attuale.....	13
6.1.2 Stato modificato.....	14
6.2 RUE.....	16
6.2.1.1 C2 – Tavola A7.....	17
6.2.1.2 C2 – Tavola B7.....	18
6.2.1.3 C2 – Tavola C7.....	19
6.2.1.4 C2 - Tavola D7.....	20
6.2.2 Tav. P3 - Stato attuale.....	21
6.2.3 Tav. P3 - Stato di progetto.....	24
6.2.4 Aree di riequilibrio ecologico.....	29
6.2.4.1 Funzione ecosistemica.....	33
6.3 PCA.....	36
6.3.1 Stato attuale.....	36
6.3.2 Stato di progetto.....	37

1 Premessa

La società Enomondo srl, con sede legale a Faenza, via Convertite n. 6, è titolare di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza pari a 44,5 MWt di cui alla Autorizzazione Unica ex art 12 D. Lgs. 387/03 n. 159 del 10/04/2008 e smi.

Con provvedimento n. 3909 del 30/12/2014 di modifica non sostanziale all'AU, la Provincia di Ravenna ha autorizzato Enomondo srl a realizzare un impianto di tritovagliatura degli sfalci e potature provenienti dal verde pubblico e privato, di seguito biomasse.

Enomondo intende acquisire nuovi terreni e realizzare un nuovo piazzale, in cui trasferire la produzione di ACV, dedicando l'esistente alla sola biomassa conferita e a quella destinata alla centrale termica.

Tale ampliamento, classificato come modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica n. 159/08 ex art. 12 Dlgs 387/03 e s.m.i., è previsto in terreni ad oggi classificati dal vigente RUE come "terreni agricoli".

La proposta in esame è sostanzialmente quella di attivare una variante allo strumento urbanistico vigente PSC/RUE nell'ambito di un procedimento unico ex art. 53 L.R. 24/2017.

Ai sensi di quanto stabilito dalla LR 24/2017 all'art. 35 - disciplina delle nuove urbanizzazioni, comma 3:

3. *Nelle nuove urbanizzazioni attuabili ai sensi del comma 1 sono osservate le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltre alle aree destinate alla viabilità, riferite al dimensionamento degli insediamenti previsti:*

a) per l'insieme degli insediamenti residenziali, 30 metri quadrati per ogni abitante effettivo e potenziale;

b) per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 metri quadrati per ogni 100 metri quadrati di superficie totale;

c) per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15 per cento della superficie complessiva destinata a tali insediamenti;

d) per l'insieme degli insediamenti produttivi e logistici ricadenti negli ambiti dei porti di II categoria - I classe, una quota di dotazioni minime di aree pubbliche non inferiore al 10 per cento della superficie complessiva destinata a tali insediamenti;

e) per i nuovi insediamenti produttivi facenti parte di un interporto o contigui ad uno scalo o terminal ferroviario, una quota non inferiore al 10 per cento di superficie complessiva destinata a tali insediamenti, in ragione della riduzione dei parcheggi pubblici necessari, qualora le attività da insediare garantiscano, attraverso specifica convenzione, l'utilizzo prevalente e continuativo del trasporto ferroviario delle merci

La variante urbanistica individua le aree oggetto di cessione all'Amministrazione a completamento della fascia verde lungo via Cerchia.

2 Normativa di riferimento

La normativa di riferimento è di seguito sinteticamente elencata:

- D.lgs. 152/2006 e smi recante “Testo unico ambientale”, per quanto riguarda la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- D.lgs 387/03 e smi recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.” per quanto riguarda la procedura di autorizzazione unica della modifica non sostanziale dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- Linee guida nazionali, DM del 10/09/2010 e smi “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- D.M. 03/03/2011 n°28 e smi Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- L.R. 21/12/2017 n. 24 recante “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, art. 53 relativa alle modalità di approvazione di progetti, anche non previsti nella pianificazione territoriale previgente mediante il “procedimento unico”.
- L.R. n. 15/2013 e smi recante “Semplificazione della disciplina edilizia” per quanto riguarda il permesso di costruire convenzionato.

In particolare si precisa quanto segue:

- i materiali in ingresso all’impianto di tritovagliatura sono rifiuti provenienti dalla gestione del verde pubblico e privato, l’impianto è autorizzato come attività R12 e non vengono modificate le quantità oggetto di autorizzazione;
- l’attività di produzione di Ammendante Compostato Verde è una attività già oggi autorizzata presso l’insediamento di Enomondo come attività R3.

3 DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

Allo stato attuale l'impianto di tritovagliatura è composto da:

- un capannone di alloggiamento degli impianti di triturazione e vagliatura, dal quale sono prodotte tre tipologie di biomassa:
 - frazione fine 0-20 mm: utilizzata per la produzione di Ammendante Compostato Verde di seguito (ACV);
 - frazione intermedia 20-200 mm: avviata a recupero energetico in caldaia Ruths;
 - sopravaglio > 200 mm: ricircolato per successive lavorazioni;
- porzione di piazzale dedicata al ricevimento delle biomasse - A;
- porzione di piazzale dedicata alle biomasse in attesa dell'utilizzo energetico - B;
- porzione di piazzale dedicata alla produzione di ACV - C.



Fig. 1 – Impianto di tritovagliatura e relativi piazzali

Nell'ottica di razionalizzare la gestione dei piazzali di deposito della biomassa, anche alla luce del principio di incendio dell'agosto 2019 che ha indicato la opportunità di esercire l'impianto con spazi più ampi tra un cumulo e l'altro, Enomondo intende realizzare un nuovo piazzale dedicato alla gestione

dell'Ammendante Compostato Verde, su terreni individuati da fotografia che segue.



44.309827° Lat

11.873827° Lon

L'intervento di trasformazione del terreno acquisito, oggi agricolo, sarà svolto per stralci funzionali successivi per le seguenti motivazioni:

- la necessità di spostare il metanodotto che passa all'interno dell'area oggetto di intervento, lungo il perimetro di proprietà del nuovo confine di proprietà, per liberare l'area da vincoli. L'intervento di spostamento è stimato in 16-18 mesi, pertanto al fine di avere quanto prima in disponibilità una porzione di piazzale per i motivi sopra addotti, sarà necessario realizzare in una prima fase i piazzali all'esterno della fascia di rispetto del metanodotto esistente, spostare il metanodotto e quindi realizzare l'ultima porzione dei piazzali e della fascia verde di mitigazione;
- consentire un'adeguata e progressiva riallocazione delle colture in atto (vitigno), attraverso una realizzazione dei piazzali in lotti funzionali successivi.

Si precisa che l'intervento di variante non comporta modifiche al tipo e quantità di combustibile autorizzato ed alla potenza dell'impianto, che pertanto sono invariate.

4 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- urbanizzazione di un piazzale di superficie complessiva pari a 15.700 mq e relativa viabilità circostante. Tale intervento è suddiviso in successive fasi temporali ed è realizzato parte all'interno dell'attuale stabilimento Caviro/Enomondo (4.200 mq) e per la restante parte nella parte oggetto di nuovo acquisto;
- spostamento del metanodotto esistente;
- fascia a verde di mitigazione dell'area da cedere all'Amministrazione Comunale in applicazione dei principi dell'art. 35 L.R. 24/2017. La fascia è interamente realizzata nell'area di nuova acquisizione.

La superficie oggetto di acquisto è pari a 60.000 mq. Solamente 28.650 mq sono soggetti a variante urbanistica e comprendono:

- | | |
|--|-----------|
| - piazzali e viabilità a servizio dello stabilimento Caviro/Enomondo: | 13.750 mq |
| - area da cedere (pari al 15% di tutta la superficie di nuovo acquisto): | 9.000 mq |
| - area permeabile verde: | 5.900 mq |

La restante parte (31.350 mq), pur se all'interno dello stabilimento Caviro/Enomondo, resterà a destinazione agricola.

Alle superfici sopra individuate sono da aggiungere 4.200 mq, ricavati all'interno dell'attuale stabilimento Caviro/Enomondo, in area disciplinata dalla scheda U68 di RUE, che saranno adibiti a piazzali a servizio dell'attività.

La superficie territoriale è pari a 32.850 mq dati dalla somma dell'area soggetto a variante (28.650 mq) e dai piazzali e viabilità ricavati all'interno dello stabilimento (4.200 mq).

La superficie fondiaria è pari a 23.850 mq dovuti alla somma della superficie di viabilità e piazzali in area di nuova acquisizione (13.750 mq), di piazzali e viabilità interni allo stabilimento (4.200 mq) e del verde permeabile ricavato nell'area di nuova acquisizione (5.900 mq).

Per quanto riguarda il calcolo della permeabilità si è considerato quanto disposto dall'art. 26 del RUE che stabilisce una quota pari al 30% della superficie fondiaria pari 23.850 mq. Dunque la superficie permeabile minima deve essere pari a 7.155 mq. Come detto, 5.900 mq sono ricavati all'interno della superficie oggetto di variante urbanistica, mentre la restante parte (1.255 mq) relativa alla trasformazione dei 4.200 mq interni alla scheda U68 si ritiene sia assolvibile nella fascia verde di cui è prevista la cessione.

Nell'immagine che segue si riporta la definizione schematica delle superfici sopra individuate:



Figura 1: Individuazione schematica delle superfici

Nella tabella il riepilogo delle superfici oggetto del presente procedimento unico:

SUPERFICIE ACQUISTATA	60.000 MQ
SUPERFICIE TERRITORIALE	32.850 MQ
AREA SOGGETTA A VARIANTE	28.650 MQ
PIAZZALI E VIABILITA' ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO	4.200 MQ
SUPERFICIE FONDIARIA	23.850 MQ
PIAZZALI E VIABILITA' IN AREA DI NUOVA ACQUISIZIONE	13.750 MQ
PIAZZALI E VIABILITA' ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO	4.200 MQ
VERDE PERMEABILE*	5.900 MQ

*LA PERMEABILITA' RELATIVA ALLA TRASFORMAZIONE DEI 4.200 MQ INTERNI ALLA SCHEDA U68 SI RITIENE ASSOLVIBILE NELLA FASCIA VERDE DI CUI E' PREVISTA LA CESSIONE

Nei paragrafi seguenti si procede alla descrizione dei singoli interventi.

4.1 Urbanizzazione del piazzale

L'area di intervento è oggi agricola, coltivata con viti e sarà oggetto di trasformazione per la realizzazione di un piazzale asfaltato, avente la superficie complessiva pari a 15.700 mq.

Gli interventi previsti sono i seguenti:

- rimozione delle viti e degli impianti accessori, che se possibile verranno riallocati;
- scotico del manto erboso, per una profondità media di 15 cm su tutta la superficie di intervento. Si ottiene un volume di terreno vegetale pari a circa 2.500 mc da riutilizzare in situ per la formazione degli argini perimetrali a contenimento delle biomasse;
- trattamento a calce e cemento del terreno naturale per una profondità di circa 40 cm;
- fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto, del tipo 500 gr/mq, avente la funzione di separazione degli inerti e di ripartizione degli sforzi del rilevato;
- fornitura e posa in opera di inerti, derivanti da impianti di recupero di rottami di calcestruzzo, per uno spessore medio di 60 cm, pezzatura 30-70 mm;
- fornitura e posa in opera di fondazione stradale, realizzata da recupero di macerie e rottami di calcestruzzo, di pezzatura 0-30 mm, per uno spessore di 40 cm;
- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder chiuso, granulometria 0-16 mm, per uno spessore medio pari a 10 cm.

4.1.1 Sottoservizi

I nuovi piazzali saranno dotati dei sottoservizi di seguito elencati:

- rete fognatura: il piazzale contiene materiale a matrice legnosa in cumulo, pertanto in caso di pioggia si avrà la produzione di acque di dilavamento ai sensi della DGR 1860/2006. Tali acque saranno raccolte da una rete fognaria, come da elaborati grafici allegati, e previa laminazione, saranno inviati al trattamento presso lo stadio ossidativo dell'impianto di depurazione aziendale di Caviro Extra.
- rete idrica antincendio: si prevede la realizzazione di una rete idrica antincendio ad anello a copertura dell'intera area di deposito delle biomasse a matrice legnosa, alimentata dal gruppo di pressurizzazione preesistente presso lo stabilimento Caviro Extra.
- rete idrica di servizio: sarà realizzata una rete di distribuzione di acqua, con utilizzo in prevalenza di acqua di laguna o di pozzo.

L'intervento come in precedenza anticipato sarà realizzato per lotti funzionali successivi. Anche le reti tecniche saranno realizzate in maniera da essere pienamente funzionali al termine di ogni lotto.

4.2 Spostamento metanodotto

L'area oggetto di intervento è attraversata da un esistente metanodotto denominato 41049 di proprietà Snam Rete Gas.

Nell'ambito dei lavori si intende spostare il tracciato del metanodotto, come indicato negli elaborati grafici allegati, in modo da liberare l'area dal vincolo di inedificabilità che il metanodotto comporta.

Il nuovo tracciato, individuato da Snam, segue il nuovo confine di stabilimento Enomondo.

4.3 Area di mitigazione

La trasformazione urbanistica dei terreni, da area agricola a area industriale, determina la necessità ai sensi dell'art. 35 L.R. 24/2017, di realizzare opere che saranno cedute all'Amministrazione Comunale, che nel caso specifico sono proposti come segue:

- realizzazione di una fascia a verde attrezzato, lungo il perimetro sud est, di larghezza media tra 12 e 15 m, e di una fascia a verde attrezzato lungo il perimetro nord ovest, in modo da delimitare su tutto il confine lo stabilimento Enomondo. La superficie ad uso verde pubblico è pari a 9.000 mq.

L'area verde viene progettata per assolvere anche alla funzione di mitigazione del perimetro dello stabilimento, dando risposta alle prescrizioni di PSC e RUE.

5 PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LOTTI FUNZIONALI

L'intervento verrà realizzato per lotti funzionali autonomi e successivi, suddivisi come segue:

- **lotto 1** - realizzato entro 6 mesi dal rilascio della autorizzazione, sarà composto da:
 - piazzale di superficie pari a 9.900 mq
 - reti tecnologiche
 - argini in terra
 - parte di area verde da cedere ($S = 1.700$ mq): la porzione di fascia verde che sarà realizzata e ceduta in questa fase riguarda la zona non interessata dai lavori di spostamento del metanodotto.




Figura 2: Intervento lotto 1

- **lotto 2** - realizzato entro 12 mesi dal completamento del lotto 1 e previo spostamento del metanodotto, sarà composto da:
 - ✓ piazzale di superficie pari a 5.800 mq
 - ✓ reti tecnologiche
 - ✓ argini in terra
 - ✓ completamento area verde di mitigazione
 - ✓ ricollocazione area verde privato da precedente intervento di urbanizzazione.




Figura 3: Interventi lotto 2

Enomondo provvederà, al termine di ogni lotto funzionale, alla presentazione di Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità. Il procedimento amministrativo si concluderà con la cessione all'Amministrazione Comunale delle aree di mitigazione .

Si riporta di seguito un cronoprogramma esemplificativo.

	Durata (mesi)																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ottenimento autorizzazioni	■	■	■																				
Lotto 1				■	■	■	■	■	■	■	■												
Spostamento metanodotto											■	■	■	■	■	■							
Lotto 2																	■	■	■	■	■	■	■
Cessione aree																							■

Figura 4: Cronoprogramma degli interventi

6 VARIANTE URBANISTICA

6.1 PSC

6.1.1 *Stato attuale*

L'area oggetto di intervento è classificata dal vigente PSC come “Ambito ad alta vocazione produttiva agricola di pianura”, normato dalle NTA all'art 6.8, di seguito riportato per facilità di lettura.

8. Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola art. A19 L.R. 20/2000. Sono gli ambiti di cui all'art. 10.8 del PTCP.

Gli interventi ammessi discendono dalla lettura combinata dell'art. A19 L.R. 20/2000 e art. 10.8 del PTCP.

Sono distinti in due sottozone:

- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di pianura

Sono gli ambiti produttivi agricoli, con un territorio pianeggiante, che coincidono sostanzialmente con l'unità di paesaggio della centuriazione romana.

- Ambiti agricoli di valorizzazione paesaggistica

Sono gli ambiti produttivi agricoli inseriti nell'unità di paesaggio della collina romagnola.

Per favorire un miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche di connessione in spazi di proprietà privata, il RUE promuove incentivi e forme di compensazione urbanistica.




Fig. 8 – Stralcio PSC – stato attuale

Le norme tecniche prevedono che in area “Ambito ad alta vocazione produttiva agricola di pianura” non si possano realizzare impianti di natura industriale.

L'intervento di progetto non è compatibile con la classificazione di PSC sopra richiamata, si rende pertanto necessario attivare una procedura di variante al PSC in modo che il terreno risulti classificato come “Ambito produttivo sovracomunale”.

6.1.2 Stato modificato

La variante al PSC proposta consiste nel trasformare il terreno oggetto di intervento da classificazione *Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola* a *Ambito per nuovi insediamenti produttivi sovracomunali* ex art. 5.3 che si riporta di seguito per facilità di lettura:

“...

Per tutti questi ambiti il PSC rinvia alla specifica scheda della VALSAT la capacità insediativa minima e massima, le funzioni ammesse, le dotazioni territoriali minime e le prestazioni di qualità urbana attese.”

Una superficie di estensione almeno pari al 15% della superficie del lotto sarà oggetto di trasformazione e cessione all'Amministrazione Comunale, come da elaborato grafico allegato.

La variante urbanistica del PSC sarà applicata alla minima superficie necessaria alla realizzazione dei

nuovi piazzali per la gestione dell'ACV ed al terreno per la realizzazione degli interventi di compensazione, rimanendo al momento agricolo il restante terreno all'interno del lotto.

Si riporta l'immagine contenente la variante del PSC proposta. Con perimetro nero viene evidenziata l'intera area oggetto di acquisto da parte di Enomondo.




Figura 7: Stralcio PSC - stato modificato

Con riferimento alla Perequazione si precisa che l'intervento non prevede la cessione di ulteriore superficie di terreno attrezzato, oltre al 15% previsti dall'art. 35 L.R. 24/2017 per le motivazioni di seguito esposte:

1. La L.R. 24/2017 non prevede in maniera esplicita che la nuova urbanizzazione di uno spazio agricolo in ambito industriale debba sottostare ad una doppia cessione di terreno, una parte per la formazione degli standard (15%) ed una ulteriore parte per la perequazione. E' evidente infatti che da un lotto vergine, con superficie pari a 100% , tolti 15% di standard, se dovessimo cedere anche un ulteriore 15% di perequazione ed aggiungere il rispetto della permeabilità minima 30%, si arriverebbe a poter fruire di un lotto per il solo 50% della superficie originaria. Nell'attuale contesto socio economico, che ha visto una forte crisi economica abbattere il mercato immobiliare delle aree industriali dal 2008 in poi, tali orientamenti non renderebbero sostenibili gli investimenti.
2. La norma regionale abroga la LR 20/2000 su cui si fonda il PSC e di fatto si ritiene non proponibile il meccanismo di cui all'art. 14 dell Nda approvato nel 2010.
3. La trasformazione di progetto non rientra negli ambiti di previsione del PSC e come tale non può essere assoggettata alla perequazione prevista per l'attuale ambito 14.

Per le motivazioni sopra riepilogate Enomondo ritiene di non dover cedere un ulteriore 15 % di terreno rispetto a quanto previsto dall'art. 35 L.R. 24/2017.

6.2 RUE

Il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina nella seduta del 31.03.2015 ha approvato con deliberazione n° 11 il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza.

Il RUE approvato è in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul BUR ai sensi dell'art. 33 comma 3 della L.R. 20/2000 e s.m.i.

L'approvazione del RUE è stata pubblicata sul BURERT n° 89 del 22 aprile 2015.

6.2.1.1 C2 – Tavola A7

Dall'analisi della Tavola A7 si evince che l'area oggetto di intervento è libera da vincoli appartenenti al gruppo "Natura e paesaggio".




Figura 2: Stralcio tav A7 - Tavola dei vincoli - NATURA E PAESAGGIO

6.2.1.2 C2 – Tavola B7

Dall'analisi della tavola di piano relativa ai vincoli archeologici si evince che l'area è classificata ad alta potenzialità archeologica.




Figura 3: Stralcio tav.B7 - tavola dei vincoli: STORIA E ARCHEOLOGIA

6.2.1.3 C2 – Tavola C7

Dall'analisi della tavola di RUE C7 relativa alla sicurezza del territorio si evince che non ci sono vincoli sull'area in esame.




Figura 4: Stralcio tavola C7 - tutele e vincoli - SICUREZZA DEL TERRITORIO

6.2.1.4 C2 - Tavola D7

Dall'analisi della cartografia relativa ai vincoli imposti da impianti ed infrastrutture si evince la presenza, nell'area oggetto di intervento, di un gasdotto. Detto gasdotto sarà spostato per eliminare l'interferenza con le opere di progetto.




Figura 5: Stralcio tavola C2 - D7_ tutela e vincoli: IMPIANTI E INFRASTRUTTURE

6.2.2 Tav. P3 - Stato attuale

Il RUE classifica l'area di progetto come "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" di cui all'art. 13 delle NTA, che si riporta di seguito per facilità di lettura.

Art. 13 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

1. Definizione

Sono le parti del territorio rurale idonee per tradizione, vocazione e specializzazione, ad attività di produzione di beni agroalimentari.

Sono suddivise in due sottocategorie: gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di pianura identificano le aree pianeggianti, mentre gli ambiti agricoli di valorizzazione paesaggistica di collina rappresentano la bassa collina romagnola con ordinaria tutela ambientale, dove ogni intervento deve essere valutato in relazione alle viste paesaggistiche, quanto a condizioni localizzative, cromatiche e materiche.

Le funzioni e gli interventi ammessi, per gli edifici funzionali all'attività agricola, sono quelli dell'art. 10.8 del PTCP e dell'art. 12 [Disposizioni comuni] delle presenti norme, con le specificazioni contenute nei successivi commi.

Costituiscono ambiti di cui all'art. A-19 della L.R. 20/2000.

2. Funzioni

- Abitazioni

L'uso comprende, oltre agli spazi abitativi, anche gli spazi accessori (rimesse, cantine, ecc.) nonché le case che, alla data del 31.12.1995, risultano interamente trasformate in servizi. La Sul è pari a 60 m²/ha per i primi 5 ha, per complessivi 300 m², incrementabile di 15 m²/ha per i rimanenti, con il limite massimo di 500 m². Le nuove funzioni abitative sono consentite a condizione che gli immobili esistenti nella medesima unità poderal e destinati alla stessa funzione, compresi quelli trasformati per funzioni di servizio, risultino recuperati ed effettivamente utilizzati come abitazioni. Per abitazioni di nuova costruzione con Sul superiore a 150 m², dovrà essere rispettata la tipologia della casa rurale a due piani (terra e primo).

- Servizi

La Sul è pari a 150 m²/ha per i primi 5 ha, per complessivi 750 m², incrementabili di 20 m² per ogni ulteriore ettaro fino ad un massimo di 2.000 m². L'incremento di Sul -esclusivamente per i servizi agricoli localizzati nel contesto di nuclei edilizi abitativi esistenti- è, in luogo dei 20 m² di cui sopra di 50 m² per ogni ettaro successivo ai primi 5, ferma restando ogni altra condizione di cui al presente articolo. Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di pianura, al di fuori degli ambiti di cui agli artt. 22.2 [Natura e paesaggio - Tutela paesaggistica collinare] e 22.3 [Natura e paesaggio - Aree di tutela delle aste fluviali] e nel rispetto del limite massimo di 2.000 m², è consentito aggiungere ai volumi derivanti dall'applicazione degli indici, altri volumi per servizi derivanti dalla demolizione integrale di edifici incompatibili in territorio rurale, accertati con la procedura di cui al primo periodo dell'art. 31.5 [Modalità di attuazione - Accertamento delle caratteristiche di costruzione da demolire in territorio rurale], applicando i seguenti parametri:

- ✓ 1 m³ per ogni m³ di volume demolito negli ambiti agricoli di valorizzazione paesaggistica di collina e negli ambiti di cui all'art. 14 [Aree di valore naturale e ambientale] e 15 [Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico];
- ✓ 0,80 m³ per ogni m³ di volume demolito negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di pianura. I nuovi edifici derivanti dai suddetti incrementi volumetrici sono ammessi in ogni caso in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento e sempre nel contesto dei nuclei edilizi esistenti. Per i servizi adibiti a cantine vinicole attive alla data di adozione del RUE è possibile superare l'indice di zona con incrementi di Sul fino al 30% della Sul esistente con un minimo sempre ammesso di 150 m²: tale superficie minima di incremento è

realizzabile anche nel caso in cui, alla stessa data, l'indice sia già esaurito o l'unità poderale non abbia le dimensioni minime di cui all'art. 12.3 [Disposizioni comuni - Unità poderale].

- Allevamenti non intensivi

La Sul è pari a 150 m²/ha con un limite massimo di 750 m². Altezza max 5,00 m.

- Serre con strutture fisse

La Sul è pari a 1500 m² per i primi 5 ha, incrementabili di 150 m² per ogni ulteriore ettaro di pertinenza, fino ad un massimo di 10.000 m²: tali indici sono applicabili anche quando l'unità poderale deriva dall'accorpamento di appezzamenti esistenti al 31.12.1995 ed appartenenti ad un'unica proprietà, posti reciprocamente entro la distanza di 5 km. H max 5,00 m.

- Piccole attività

Nelle abitazioni e nei servizi all'interno dell'azienda agricola, è consentito l'utilizzo della superficie utile calpestabile esistente fino ad un massimo di 100 m², per studi professionali e per le attività di cui alle lettere d1) e c1) dell'art. 3.1 [Usi del territorio - Destinazioni d'uso] esclusivamente se esercitate da un componente il nucleo familiare residente nel fondo; tali attività, che dovranno rispondere a caratteristiche strutturali e dotazioni impiantistiche adeguate al nuovo uso, non possono estendersi od incidere sull'area di pertinenza esterna ai fabbricati, neppure con attività a cielo aperto, depositi, esposizioni di merci o altro.

3. Interventi

- Nuove costruzioni

Le nuove costruzioni abitative sono ammesse alle condizioni di cui all'art. 12.2 [Disposizioni comuni - Modalità generali di progettazione]. Le nuove costruzioni sono ammesse solo in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola; tale programma può essere previsto dai programmi di settore ovvero predisposti in attuazione della normativa comunitaria.

La distanza minima dai confini di proprietà è 10 m, ad eccezione degli ampliamenti per i quali la distanza minima dai confini è di 5 m. H max 7,50 m.

- Agriturismi

Le case coloniche, comprese quelle utilizzate come servizi agricoli, nonché gli altri fabbricati ad uso servizi localizzati nel contesto dei nuclei abitativi esistenti, comprese le superfici derivanti da ampliamenti interni, possono essere destinati ad attività di agriturismo. Fanno eccezione i fabbricati che per tipologia e/o dimensione si prestavano originariamente ad una utilizzazione autonoma (allevamenti, grandi capannoni specialistici, ecc.). In presenza di attività agrituristiche esistenti o per le quali non siano subentrate nuove funzioni, a prescindere dalle limitazioni delle norme di zona e anche in assenza della superficie minima poderale, è consentito estendere la Sul per funzioni di servizio connesse all'attività agricola fino a 200 m² nell'ambito dei quali è possibile realizzare nuove costruzioni da destinare esclusivamente a servizi accessori per l'attività agrituristica, compresi i manufatti di cui all'art. 75/6 [Variabilità dei criteri di progettazione su edifici esistenti in territorio rurale e "case sull'albero" per gli agriturismi] della Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti".

- ✓ Indici esauriti per le abitazioni Le case coloniche esistenti al 31.12.1995, comprese quelle trasformate in passato a servizi agricoli, possono essere interamente utilizzate per funzioni abitative funzionali all'esercizio dell'attività agricola, con possibilità di ampliamento di Sul fino a 100 m² in continuità con gli edifici abitativi esistenti, con riferimento alla proprietà al 31.12.1995: occorre pertanto l'assenso in forma scritta di tutti i soggetti interessati. Nelle unità poderali con dimensione inferiore a quella minima di cui all'art. 12.3 [Disposizioni comuni - Unità poderale] resta fermo il limite massimo di 500 m² per ogni nucleo abitativo, con riferimento alla proprietà alla data di adozione del RUE. In alternativa al suddetto ampliamento della casa, ferma restando ogni altra condizione, è possibile ricavare 100 m² abitativi all'interno di un unico fabbricato ad uso servizi qualora ricorra uno dei seguenti casi:

- nel fabbricato per servizi siano già esistenti locali abitativi alla data di adozione del RUE e restino comunque spazi per servizi sufficienti per le esigenze aziendali;

- nell'ambito del nucleo edilizio restino spazi a servizio -distinti dalle abitazioni- sufficienti a coprire le necessità aziendali. Nei suddetti casi rimane escluso qualsiasi ampliamento del fabbricato abitativo. Gli indici per funzioni abitative si intendono esauriti anche nel caso in cui l'unità poderale non abbia le dimensioni minime di cui all'art. 12.3 [Disposizioni comuni - Unità poderale] nonché quando l'indice residuo sul fondo determini una quantità edificabile inferiore a 100 m².

L'area è inoltre caratterizzata dalla presenza del vincolo di dotazione ecologiche ed ambientali, normata da **Art. 20 Dotazioni ecologiche e ambientali**

1. Definizioni

Oltre ai livelli prestazionali di cui al Titolo VII [Obiettivi di qualità], le dotazioni ecologiche e ambientali concorrono a migliorare prevalentemente la qualità dell'ambiente urbano e periurbano mitigandone gli impatti, preservando e favorendo, nella loro diversificazione, habitat naturali e reti ecologiche di connessione.

Costituiscono dotazioni di cui all'art. A-25 della LR 20/2000.


2. Zone di mitigazione e riequilibrio ambientale

Sono le zone che, per particolari situazioni esistenti di conflittualità insediative/infrastrutturali con il paesaggio, assolvono alla duplice funzione di mitigazione visiva e di salvaguardia/potenziamento delle valenze naturali e ambientali.

In queste zone, nel rispetto delle norme di zona, sono consentiti esclusivamente nuovi fabbricati di servizio qualora sia possibile realizzarli nel contesto di edifici esistenti, nonché gli interventi sull'esistente e gli ampliamenti del patrimonio edilizio esistente ed è favorita la densificazione del verde.

Negli ambiti di cui agli artt. 8 [Ambito produttivo specializzato], 9 [Ambito produttivo misto] e 10 [Ambito misto di riqualificazione] e solo in assenza di alternative progettuali, è consentito utilizzare i primi 6 metri sul margine interno della zona in oggetto per parcheggi alberati e/o viabilità funzionali alla migliore organizzazione aziendale: tali interventi dovranno essere realizzati con soluzioni di minimo impatto e dovranno prevedere compensazioni integrative del paesaggio, preferibilmente mediante verde alberato, anche eventualmente all'esterno delle zone di mitigazione e riequilibrio ambientale. Le zone in fregio all'autostrada devono essere trattate a verde totalmente permeabile.

Si riporta di seguito stralcio del RUE dello stato attuale.



6.2.3 Tav. P3 - Stato di progetto

Si propone di variare il RUE con l'approvazione della scheda in allegato alla presente nella quale la porzione di terreno oggetto di variante viene trasformata da "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" ad "Ambito produttivo specializzato".




Figura 6: Proposta di modifica del RUE

Si riporta di seguito la scheda di modifica di RUE nella quale sono individuate le norme di dettaglio.

SCHEDA PROGETTO U.NN "AREA ENOMONDO"

(*) Elementi progettuali invariati

DATI IDENTIFICATIVI ESSENZIALI

Ubicazione	via Cerchia	Tavola RUE (P3)_Tavola 7.3
Estensione dell'area	Circa 28.650 mq	
Riferimento disciplina Nda	Art. 8 "Ambito produttivo specializzato"	

MODALITA' ATTUATIVE

Strumento	(*) Procedimento unico Art. 53 L.R. 24/2017
-----------	---

DESTINAZIONI

Funzioni ammesse	(*) All'interno di tale area è ammessa la costruzione esclusivamente quale organica integrazione con l'attività produttiva esistente in adiacenza (Caviro/Enomondo) di piazzali destinati alle attività dello stabilimento adiacente e delle opere di compensazione ambientale previste dal procedimento unico
------------------	--

CARICO URBANISTICO AMMESSO

Capacità Insediativa	(*) Non ammessa
----------------------	-----------------

INCENTIVI E COMPENSAZIONI

	(*) Non è ammessa l'applicazione degli incentivi secondo le modalità di cui all'art. 29 [Incentivi] e all'art. 30 [Compensazioni]
--	---

DOTAZIONI TERRITORIALI

Infrastruttura per l'urbanizzazione	
Attrezzature e spazi collettivi	(*) Il 15% dell'intera superficie oggetto di acquisto da parte di Enomondo è ceduta al Comune di Faenza a seguito della realizzazione di area verde di mitigazione come localizzata nella parte grafica della scheda. (Superficie da cedere = 9.000 mq)
Dotazioni ecologiche ambientali	(*) L'area adibita a piazzali dovrà essere mitigata mediante la realizzazione di argini in terra lungo il confine Est dello stabilimento

ASPETTI INTEGRATIVI AL SISTEMA PRESTAZIONALE DI CUI AL TITOLO VII DELLE NORME DI ATTUAZIONE [Obiettivi di qualità] E DI CUI ALLA PARTE II [Sostenibilità degli insediamenti] DELL'ELABORATO Tav.P.5 DEL RUE "ATTIVITA' EDILIZIA E PROCEDIMENTI"

Prestazione sicurezza	Sismica (-) Nell'ambito delle analisi geologiche e sismiche da prevedersi nell'area della scheda, devono essere effettuate una prova tipo "Down hole" (o altra di stessa valenza scientifica).
Prestazione sostenibilità	Verde (*) Realizzazione di idonea schermatura visiva lungo il confine est dell'ambito di intervento, costituita da barriera verde vegetale composta dall'alternanza di alberi e arbusti di larghezza compresa tra 12 e 14 m
Prestazioni identità	Edifici (*) Non è prevista l'edificazione di edifici
	Archeologia (*) Ogni intervento che presuppone attività di movimentazione del terreno con scavi di profondità maggiore ad 1 m, è subordinata all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Culturali e Archeologici
	Acustica (*) Le eventuali opere necessarie per la mitigazione acustica, in base alle valutazioni degli Enti competenti, dovranno essere realizzate in terra e/o comunque con soluzioni naturalistiche

ASPETTI PUNTUALI DI SCHEDA

	Saranno comunque da rispettare in via prevalente le eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'attività.
--	---

SCHEDA PROGETTO U.NN "AREA ENOMONDO"

Scala 1:2.000



SCHEDA PROGETTO U.NN "AREA ENOMONDO"


Legenda:



PIAZZALI E VIABILITA' ENOMONDO



AREA DA CEDERE 9.000 MQ (CALCOLATA SU TUTTA LA SUPERFICIE DI NUOVO ACQUISTO 60.000 MQ X 0,15 9.000 MQ)



AREA PERMEABILE PER ASSOLVIMENTO REQUISITI ART.26 DEL RUE NECESSARI $(32.850 - 9.000 - 4.200) * 0.3 = 5.895$ MQ REALIZZATI 5.900 MQ

6.2.4 Aree di riequilibrio ecologico

L'area di intervento è tutta all'interno di un'area, definita dal RUE, come zona di mitigazione e riequilibrio ambientale.

Allo stato attuale la zona di mitigazione e riequilibrio ambientale è però solamente cartografata, infatti non vi è una fascia a mitigazione degli eventuali impatti prodotti dallo stabilimento Caviro/Enomondo nei confronti dell'ambiente agricolo circostante. Infatti l'attività agricola è esercitata immediatamente oltre il confine dello stabilimento.

Sulla cartografia di RUE la zona di mitigazione e riequilibrio ecologico ha una profondità di circa 180 m. Nello stato di progetto questa fascia di mitigazione e riequilibrio ambientale sarà portata a circa 110 m., in misura analoga alla profondità della fascia prevista dal lato Ovest dello stabilimento.

Si evidenzia che la fascia di rispetto di cui all'art. 20 del RUE presenta profondità differenti:

- nel lato ad ovest dello stabilimento si ha una profondità di circa 103 m;
- nel lato nord si ha una profondità di circa 66 m.;
- nel lato est si ha una profondità di circa 190 m

Il progetto prevede la urbanizzazione del piazzale ed in sostituzione della fascia di rispetto una fascia a verde attrezzato di profondità media 14 m. Pertanto al termine dei lavori la fascia di rispetto lato est avrà una profondità pari a $109+14 = 123$ m, superiore alle profondità della fascia di rispetto negli altri lati.




Figura 7: Ampiezza fascia di rispetto esistente lato ovest




Figura 8: Ampiezza fascia di rispetto esistente lato est

La riduzione della zona di mitigazione sarà compensata dalla realizzazione di una fascia verde avente funzione di filtro degli impatti. La fascia di filtro avrà una profondità di circa 12 m e, oltre alla presenza di alberi ed arbusti, vede la realizzazione di un percorso pedonale, in modo tale che detta fascia possa anche essere utilizzata dalle persone.

L'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali criticità ambientali delle città. In particolare gli inquinanti atmosferici più importanti presenti nelle aree urbane sono il particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}), il biossido di azoto (NO_x) e l'ozono (O₃). La vegetazione contribuisce alla rimozione degli inquinanti atmosferici (NO_x, SO_x, O₃, PM₁₀, PM_{2,5}) sia attraverso un'azione diretta (rimozione ad opera delle foglie per assorbimento attraverso gli stomi nel caso di inquinanti gassosi, e/o per adsorbimento sulla cuticola) sia indiretta modificando i flussi di aria e modificando quindi la concentrazione locale degli inquinanti atmosferici.

Le opere a verde prevedono l'introduzione di ben 144 alberi nella fascia di cessione al Comune e 72 posti sulla sommità del rilevato per un totale di **216 alberi**.

Verranno introdotti, nell'area di cessione al comune anche n° **1'322 arbusti** di cui 384 di *Carpinus betulus* a siepe.

Un'alternanza di filari di alberi a portamento fastigiato e delle fasce a boschetto sviluppano l'ossatura arborea dell'area verde.

Sulla sommità del rilevato un filare di Aceri permetteranno di schermare ulteriormente lo stabilimento dall'esterno.

Una lunga siepe di carpino cela la vista dell'impianto dall'area verde, si tratta di pianta autoctona che mantiene le foglie per lungo tempo sulla pianta e di facile potatura.

Questa siepe viene intramezzata da macchie fiorite come la Buddlei, pianta delle farfalle, rose e altre piante a generosa fioritura.

La profondità della fascia nello stato di progetto è adeguata ad assolvere la funzione di mitigazione degli effetti che lo stabilimento Caviro/Enomondo ha verso l'ambiente circostante.

Inoltre la creazione della fascia alberata di filtro contribuisce in maniera importante alla riduzione dell'impatto visivo dello stabilimento sull'ambiente circostante.

Ad oggi dalla via Cerchia la visuale dell'impianto è ben rappresentata nell'immagine che segue:




Figura 9: Foto da via Cerchia tratta da Street View

E' evidente dunque che laddove siano presenti gli alberi, l'impatto visivo dell'impianto risulta certamente mitigato.

Le barriere arboree intorno ai siti di produzione hanno un elevato valore estetico. È stato suggerito che gli alberi aumentano i valori delle proprietà residenziali del 5-20%. Gli alberi creano un'immagine positiva e aiutano l'azienda ad assumere un aspetto paesaggistico. Come gli alberi crescono, lo stabilimento è ostacolato alla vista. La vista delle operazioni svolte, bloccate da questo schermo visivo e il "out-of-sight- il concetto "out-of-mind" può rappresentare un vantaggio importante di un VEB. In una recente indagine di vicini di allevamento di suini in Pennsylvania, fattorie "attraenti" (con barriera VEB) sono stati percepiti dai vicini come avere meno odore (Mikesell, et al., 2001).

Ma l'aspetto relativo alla riduzione dell'odore non è solo psicologico (fuori dalla vista – fuori dalla mente), esistono piante che sono in grado di diminuire la dispersione degli odori e degli altri inquinanti emessi (polveri, ammoniaca). L'uso di VEB attorno agli impianti di allevamento per attenuare l'odore e migliorare la qualità dell'aria è stato riesaminato da Tyndall e Colletti (2000). Si è concluso che i VEB hanno il potenziale di essere una tecnologia di controllo dell'odore efficace e poco costosa soprattutto quando viene utilizzato in combinazione con altri metodi di controllo dell'odore. I VEB riducono odori per diluizione, aiutano la deposizione di polvere e aerosol riducendo le velocità del vento fisico e aiutando l'intercettazione di polvere e aerosol; inoltre agisce come un filtro per componenti chimici di odore.

Altre barriere includono un'analisi costi-benefici, opportunità di condivisione dei costi, quantificazione del valore efficace per il controllo dell'odore e barriere culturali per l'erezione di strutture non agricole (alberi) all'interno dell'azienda agricola. In altri recenti report (Iowa State University e University di Iowa Study Group, 2002), le barriere arboree erano uno dei quattro metodi raccomandati al Governatore di Iowa per ridurre le emissioni provenienti da allevamenti. Le raccomandazioni di queste due relazioni per l'utilizzo degli alberi come filtri vegetativi per mitigare le emissioni provenienti da strutture animali sono supportate dai seguenti studi. Modellazione di un VEB a tre fili in galleria del vento ha mostrato riduzioni dal 35% al 56% nel trasporto di polvere e aerosol sottovento (Laird, 1997; Thernelius, 1997). È stato ben documentato che i composti odori sono collegati alle particelle di polvere (Burnett, 1969). Hartung (1985), entrambi gli studi citati suggeriscono che filtrare la polvere dall'aria di scarico degli allevamenti potrebbe ridurre gli odori delle strutture animali fino al 65%. La ricerca sull'efficacia dei filtri arborei per polvere, odori e emissioni dagli allevamenti avicoli è iniziata circa 10 anni fa (Proceedings 2004 Poultry Information Exchange., Surfers Paradise, Qld, AU. April 19, 2004. pp. 33-38, "USING TREES TO REDUCE DUST AND ODOUR EMISSIONS FROM POULTRY FARMS", Bud Malone University of Delaware Georgetown, Delaware USA).

Si fa riferimento alle seguenti pubblicazioni: · Manes, F, et al. "Urban ecosystem services: Tree diversity and stability of PM10 removal in the metropolitan area of Rome." *Annali di Botanica* 4 (2014): 19-26.; · Marando, Federica, et al. "Removal of PM10 by forests as a nature-based solution for air quality improvement in the Metropolitan city of Rome." *Forests* 7.7 (2016): 150. relative alla capacità di rimozione di PM10 da parte degli alberi nella città Roma.

Entrambe le pubblicazioni riportano una capacità di rimozione di PM10 pari a 100 kg/ha per anno da parte di sempreverdi.

L'intervento di progetto che prevede la realizzazione di una fascia a verde attrezzato di superficie pari a 9.000 mq è pertanto in grado di abbattere un quantitativo di PM pari a circa 90 kg/anno.

6.2.4.1 Funzione ecosistemica

Preme precisare che non esiste una previsione normativa e di metodo circa la definizione delle funzioni ecosistemiche, pertanto tale trattazione viene redatta a scopo informativo ed è priva di qualsivoglia prescrizione di legge.

Sul terreno soggetto di variante urbanistica si realizzeranno piazzali e viabilità per 13.750 mq, e in applicazione al disposto della LR 24/2017 è prevista la cessione di 9.000 mq, ovvero il 15% dei 60.000 mq di nuova acquisizione, su cui si realizzerà una fascia di mitigazione attrezzata a verde, per una ampiezza media tra i 12 e 14 m ed una lunghezza totale di circa 700 m.

Il suolo oggetto di perdita di funzione ecosistemica, appartenente ad un'area definita di mitigazione, è dunque pari a 13.750 mq, attualmente coltivato a vitigno. La funzione ecosistemica viene compensata sia dalla piantumazione di 144 alberi, 938 arbusti e 384 arbusti a siepe che insisteranno sulla fascia da 9.000 mq, che dal destino stesso dei piazzali in relazione alla tipologia di attività che insisterà su di essi, ovvero produzione di Ammendante Compostato Verde (ACV).

Il report SOS4LIFE del 31/12/2018 definisce le seguenti funzioni ecosistemiche del suolo:

- **habitat per gli organismi**

Il compost (ACV) che insiste sul piazzale funge di per sé da habitat per gli organismi, organismi deputati alla trasformazione della sostanza organica proprio come avviene nel suolo, e torneranno nel suolo quando questo ammendante sarà maturo e pronto per esservi distribuito.

- **capacità depurativa**

Le acque meteoriche che il nuovo piazzale raccoglierà verranno inviate alla fase ossidativa del depuratore aziendale per essere opportunamente trattate, quindi scaricate a norma di legge in pubblica fognatura e convogliate al depuratore consortile per essere poi reimmesse nel reticolo idrico. Ne consegue che la funzione depurativa e rimozione inquinanti è soddisfatta.

- **effetto sul microclima**

Nel report si legge che "... Gli ecosistemi regolano il clima globale e locale agendo come fonte o serbatoio di gas serra influenzando l'albedo e regolando l'evapotraspirazione (Smith et al., 2012) ..."

La funzione di evapotraspirazione e carbon sink sarà garantita dal materiale stoccato su piazzale essendo un ammendante compostato verde (ACV) costituito da sfalci, potature e terriccio, soggetto a periodici rivoltamenti per garantire una corretta ossigenazione.

Le masse disposte in andane occuperanno, a regime, circa $\frac{3}{4}$ del piazzale, 12.000 mq riducendo l'albedo ad $\frac{1}{3}$, superficie necessaria per garantire il passaggio dei mezzi tra le andane di ACV (si suppone 12) e la movimentazione stessa delle masse, limitando significativamente la possibilità che si generino isole di calore. Ulteriormente anche la piantumazione di oltre 1.400 essenze lungo la fascia di confine di 9.000 mq, aumenterà tali funzioni sul suolo in cui insisteranno.

- **stock di carbonio**

La capacità di un ettaro di suolo di fare stock di carbonio è pari a 64 t, quindi di 88 t per 13.750 mq.

Su tali piazzali verrà prodotto ACV: l'ammendante (o compost) è caratterizzato da un elevato contenuto di sostanza organica stabilizzata che, distribuita sul suolo, ha due importanti effetti: il primo è un miglioramento generale delle caratteristiche chimico-fisiche del terreno, che risulta pertanto salvaguardato da fenomeni di erosione; il secondo è un progressivo accumulo di carbonio nel suolo, che assume così una funzione di immagazzinamento del carbonio (carbon sink) nell'ambito della lotta all'effetto serra. Il compost infine, migliorando la fertilità del terreno, può essere impiegato per integrare o sostituire in misura variabile la concimazione chimica, la cui riduzione ha importanti effetti ambientali. Ulteriormente avendo un'umidità elevata preserva i suoli dal fenomeno della desertificazione.

Tali benefici sono fortemente auspicabili in una zona come l'Emilia Romagna caratterizzata da colture intensive che impoveriscono i terreni di sostanza organica e da una riduzione progressiva dei fenomeni piovosi.

Il saving di CO₂ determinato dall'utilizzo del compost si compone di due fattori:

- fattore sequestro del carbonio (carbon sink): tenuto conto di un contenuto organico nel compost pari a 180 kg/t compost e di un tasso di sequestro pari all'8,2%, si ottiene uno stoccaggio di CO₂ di 0,054 (Smith et al. 2001) t per t di compost utilizzato;
- fattore sostituzione dei fertilizzanti minerali con compost: un altro elemento da considerare è costituito dalle mancate emissioni derivanti dalla riduzione nell'utilizzo dei fertilizzanti tradizionali, ossia:
 - emissioni di CO₂ evitate dai combustibili fossili usati per generare energia finalizzata alla produzione dei fertilizzanti di sintesi;
 - emissioni di CO₂ derivanti dall'uso di gas naturale come materia prima per la produzione di ammoniaca;
 - nel caso di fertilizzanti azotati, le emissioni di N₂O dalla produzione di acido nitrico.

ne consegue che le emissioni risparmiate sono pari a circa 0,093 (Smith et al. 2001) tCO₂/t compost, quindi sommando il fattore sequestro carbonio si ha 0,15 tCO₂/t compost.

Stante i quantitativi di ACV che si prevedono di produrre su questi piazzali, ovvero 20.000 t/anno, il saving emissivo in termini di quote CO₂ è calcolato pari a 3.000 t, quindi 34 volte superiore alla capacità di carbon sink di 13.750 mq di suolo.

Si somma a questo valore anche il contributo dovuto alla capacità di assorbimento delle 1.400 essenze che si piantumeranno nella fascia a verde di 9.000 mq.

Tale saving non è stato contabilizzato in alcun altro iter autorizzativo a fini compensativi.

- **produzione di alimenti**

Il terreno che viene convertito in piazzali è coltivato a vitigno da vino, con una produzione pari a circa 140 q di uva per una resa in vino di circa 105 hl. Il Mipaaf, con il report Cantina Italia dell'ICQRF, rende noto che al 31/03/2021 è presente una giacenza nazionale in attesa di utilizzo di 43.568.277 hl di vino. Ne consegue che tale conversione risulta ininfluenza sul fabbisogno di alimenti, nella fattispecie il vino, anzi opera in un mercato di surplus.

- **riserva di acqua e infiltrazione profonda**

Il compost che insiste sul piazzale funge da riserva di acqua per i motivi descritti al punto 4, mantenendo l'umidità nei terreni in cui è utilizzato e apportando uno scheletro in grado di evitare la lisciviazione delle acque meteoriche, garantendo così una infiltrazione profonda.

L'analisi condotta sul caso di specie, mostra come l'intervento proposto non possa arrecare una perdita di funzione ecosistemica e più in generale una depauperazione del territorio, viceversa si inserisce perfettamente in un contesto extra-urbano di espansione dell'attività tipica del sito industriale, con lo scopo primario di ridurre la probabilità di rischio incendio, attraverso una gestione più razionale delle biomasse in trattamento.

6.3 PCA

6.3.1 Stato attuale

Il Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Faenza classifica l'area oggetto di intervento come Classe III.




Figura 10: Stralcio PCA - Stato attuale con sovrapposizione interventi di progetto

6.3.2 Stato di progetto

Si rende necessario procedere alla presentazione di variante al PCA proponendo che l'area oggetto di intervento sia classificata in Classe V, mentre l'area che sarà ceduta sarà classificata come "Area di tipo misto".




Figura 11: Stralcio PCA - stato di progetto